

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 23/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 23/08/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 1/11/2017 dopo il pagamento di 49 rate su 120, senza ottenere l'integrale rimborso degli oneri non maturati.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.446,97 di cui € 295,83 a titolo di "Commissioni Finanziarie" e € 1.151,13 a titolo di "Commissioni Mediazione". Chiede inoltre la restituzione della commissione di estinzione anticipata per l'importo di € 141,87, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00, oltre al rimborso della somma di € 20,00 per le spese del presente procedimento.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49, ha eccepito la natura *up front* delle "commissioni di intermediazione" e delle "spese di attivazione", così come risulta dall'art. 3 delle condizioni contrattuali; ha ribadito la legittimità della commissione di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-*quinquies* e ha evidenziato che il ricorrente "si è limitato a chiedere il rimborso della commissione d'estinzione pari ad € 141,87, senza motivare in alcun modo la richiesta di rimborso".



Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio non può che risolvere la controversia attenendosi a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi *up front*, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le commissioni di intermediazione e le spese di attivazione sono da considerare di natura *up front*.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,61%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,22%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				1.945,68	Upfront	38,22%	743,64		743,64
Spese di attivazione				500,00	Recurring	59,17%	295,83		295,83
Totale				2.445,68					1.039,48

L'importo come sopra calcolato (€ 1.039,48), arrotondato a € 1.039,00, cui andranno sommati gli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo, non coincide con la somma



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.446,97) in quanto quest'ultima ha effettuato il calcolo secondo il criterio del *pro rata temporis* per tutte le voci di costo.

La parte ricorrente ha anche chiesto la restituzione della penale per l'estinzione anticipata del prestito. Sul punto, il Collegio rileva che la parte ricorrente non ha esplicitato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi né le ragioni per cui la sua applicazione sia stata priva di oggettiva giustificazione, non è noto se il finanziamento in controversia sia stato estinto mediante rinnovo con il medesimo intermediario, all'epoca del rimborso integrale del finanziamento di cui in controversia era già in vigore l'attuale art. 125-sexies T.U.B., nel conteggio estintivo risulta un addebito a tale titolo di € 141,87 pari all'1% del capitale residuo (€ 14.187,09) e inferiore all'1% del dell'importo rimborsato in anticipo (€ 14.265,51 come riportato nel medesimo conteggio), l'intermediario ha dichiarato che la commissione è stata addebitata conformemente alle disposizioni di legge. Pertanto il Collegio ritiene che ricorrano le condizioni indicate dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020 per considerare legittima l'applicazione della penale e non può accogliere la richiesta.

Non sussistono inoltre i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012) per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.039,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA